



**CONSORZIO ACQUEDOTTO
RURALE SAN BARTOLOMEO**

**NUOVO
STATUTO
DEL
CONSORZIO**

(Approvato nel giugno 2008)



**CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE
SAN BARTOLOMEO**

FREDDI 164

**Uffici: via Aprea, 48 San Bartolomeo
(aperto tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle 23.00)**

Fax: 0522/577654 cell. 335/7071056 (sempre attivo)

e-mail: acquedottosanbartolomeo@virgilio.it

STATUTO CONSORZIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE — COMPITI — ORGANI

Art.1. Denominazione e Territorio.

Il consorzio, senza fini di lucro denominato **"CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI VILLA SAN BARTOLOMEO"**, è regolato dal presente Statuto e dalla legge italiana.

Il comprensorio del Consorzio si estende nella Frazione San Bartolomeo del Comune di Reggio Emilia e nelle frazioni ad essa confinanti anche se appartenenti ad altri comuni limitrofi.

Art. 2. Sede e durata.

Il Consorzio ha sede nel Comune di Reggio Emilia.

Per esigenze organizzative potranno istituirsi altre sedi secondarie, tecniche ed amministrative con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il cambiamento di indirizzo della sede nell'ambito del territorio del Comune non costituisce modifica statutaria.

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato salvo scioglimento anticipato.

Art. 3. Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto la costruzione, l'acquisizione, la gestione e la manutenzione di un acquedotto per fornire di acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo gli immobili, a qualsiasi uso destinati, situati nella frazione di S. Bartolomeo e nelle frazioni ad essa confinanti, anche appartenenti ad altri comuni.

Il Consorzio potrà fornire il servizio idrico anche ad altri insediamenti che ne necessitassero quali, ad esempio, impianti sportivi, ricreativi e di ogni altro genere, purché non ad uso irriguo, salvo che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, sussistano le condizioni per autorizzare, in via straordinaria e temporanea, l'irrigazione di superfici limitate.

Inoltre il Consorzio potrà fornire acqua ai cantieri per qualsiasi motivo insediati nel territorio di competenza del Consorzio.

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali, il Consorzio potrà:

a) acquistare, costruire, ampliare o prendere in affitto immobili, impianti ed attrezzature

necessarie per migliorare e razionalizzare il servizio di fornitura dell'acqua potabile;

b) acquistare appezzamenti di terreno ove procedere alla costruzione di nuovi pozzi per la captazione dell'acqua;

c) assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato purché, a giudizio del Consiglio direttivo, necessarie, opportune o attinenti il raggiungimento dello scopo sociale;

d) compiere tutte le operazioni finanziarie, non nei confronti del pubblico, commerciali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse.

Per il compimento di tutte le operazioni sopra elencate, per l'esecuzione di opere e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria, il Consorzio potrà beneficiare di tutti i contributi emanati od emanandi in materia da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici sia a livello locale nazionale ed europeo e beneficiare di tutte le provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.

Art. 4. Partecipazione e Trasferimento.

Partecipano al Consorzio tutti i soggetti, sia persone fisiche che persona giuridica, proprietari di immobili siti nel comprensorio che hanno già aderito ed i cui nomi sono indicati nell'elenco soci tenuto agli atti del Consorzio.

Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda specificando:

- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, ubicazione dell'allacciamento nell'ambito del territorio consortile, dati catastali dell'immobile oggetto di allacciamento ed ogni altra informazione richiesta dal Consiglio Direttivo e dalle normative vigenti;

- se persona giuridica: ragione sociale, sede legale, codice fiscale, ubicazione dell'allacciamento nell'ambito del territorio consortile, dati catastali dell'immobile oggetto di allacciamento ed ogni altra informazione richiesta dal Consiglio Direttivo e dalle normative vigenti; inoltre: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale del loro rappresentante

legale.

La domanda deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.

In caso di comproprietà, si intenderà socio l'insieme dei comproprietari; essi verseranno una sola quota ed avranno diritto ad un solo voto in assemblea.

La partecipazione al Consorzio si trasferisce con la stipula dell'atto pubblico di compravendita, con l'acquisizione per successione, donazione e negli altri modi stabiliti dalla legge, degli immobili siti nel comprensorio di competenza.

Art. 5. Organi.

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio direttivo.

Le cariche consortili possono essere conferite anche a soggetti non consorziati con le limitazioni previste dall'art. 19.

TITOLO II

CONSORZIATI E CONTRIBUTI

Art. 6. Obblighi.

La partecipazione al Consorzio, da parte dei proprietari degli immobili, è condizione indispensabile ai fini dell'erogazione dei servizi consortili agli immobili stessi.

Chi intende usufruire dell'utenza idrica, dovrà fornire i dati previsti dal precedente art. 4 e sarà tenuto al pagamento del contributo fisso di allacciamento stabilito con delibera del Consiglio direttivo.

Saranno inoltre a suo carico le spese relative alla condotta dell'acqua stessa dal punto di presa sino alla sua proprietà.

Gli aventi causa da consorziati hanno l'obbligo di notificare al Consorzio, entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'unità immobiliare consorziata, le loro complete generalità, gli estremi del titolo di acquisto ed il loro domicilio. In assenza di tale notifica, detto domicilio verrà fissato, ad ogni effetto di legge, presso la sede del Consorzio.

In caso di alienazione della proprietà il consorziato venditore farà obbligo all'acquirente di

subentrare quale socio del Consorzio indicando tale clausola nell'atto di trasferimento con obbligo di trascrizione.

Tutti i consorziati sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il termine di trenta giorni, ogni modificazione della consistenza, dell'uso e della destinazione della unità immobiliare consorziata.

Il socio è inoltre obbligato a comunicare con tempestività le cessazioni ed i subentri di inquilini negli immobili di sua proprietà ubicati nel territorio di competenza del consorzio.

In caso di mancata comunicazione il socio sarà tenuto direttamente al pagamento dei servizi usufruiti e non pagati dall'inquilino che abbia cessato il rapporto di locazione e/o dall'inquilino che abbia occupato l'immobile senza previa comunicazione delle sue generalità al consorzio.

Art. 7. Esclusione del consorziato

Oltre che nei casi previsti dalla legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il consorziato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
 - b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
 - c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - d) si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio.
- Nei casi c) e d) il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento; l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 15 (quindici) giorni da tale data.

Oltre all'esclusione da socio, al consorziato inadempiente verrà sospeso anche il servizio di fornitura idrica.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere conto in sede di applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, di eventuali temporanee ed oggettive cause di forza maggiore che impediscano al

socio di adempiere ai suoi obblighi.

Art. 8. Contributi e modalità di ripartizione.

Tutti i consorziati devono contribuire alla copertura dei costi, anche straordinari, per lo svolgimento dei compiti indicati.

I costi sono ripartiti in parti uguali tra tutti i consorziati.

In caso di trasferimento dell'unità immobiliare consorziata, l'avente causa è obbligato in solido con il consorziato cedente al pagamento delle somme da quest'ultimo dovute e non corrisposte.

Non è ammessa la rinuncia, anche parziale, ai servizi comuni e alla partecipazione dei costi per lo svolgimento dei compiti indicati.

Art. 9. Versamento delle quote.

I consorziati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione entro venti giorni dalla richiesta la rispettiva quota di partecipazione.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'applicazione di un eventuale sovrapprezzo.

Per fare fronte, inoltre, ad esigenze occasionali e straordinarie, sulla base di specifica delibera dell'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo, gli associati sono tenuti a corrispondere contributi straordinari.

Art. 10. Patrimonio del consorzio.

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri ed è composto:

- dal fondo consortile (che è formato dalle quote di adesione versate dai soci);
- dal fondo sovrapprezzo quote;
- dalle riserve formate con gli avanzi di gestione;
- dalle riserve formate con le quote straordinarie eventualmente stabilite con deliberazione dell'assemblea;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da qualunque altro fondo.

Art. 11. Transito.

Ogni socio è obbligato a concedere il passaggio gratuito sulla proprietà a lui intestata, con il minore disagio possibile, per opere di nuovi allacciamenti o per variazioni e/o migliorie degli impianti esistenti.

Il Consorzio è tenuto al ripristino della situazione

preesistente o, in subordine, al risarcimento dei danni.

Art. 12. Adempimenti.

Ciascun Consorziato deve:

A) Denunciare i danni arrecati alle opere del Consorzio da lui o da persona od impresa che agisca alle sue dipendenze o per suo incarico;

B) Consentire che, a richiesta e previo avviso da parte del Consorzio, all'interno della sua proprietà si proceda alle verifiche e ai lavori di manutenzione che si rendessero necessari nell'interesse del Consorzio.

I soci che volessero usufruire di nuove prese d'acqua nelle costruzioni già esistenti e collegate o in dipendenze di costruzioni rurali, dovranno provvedervi a loro spese previa richiesta al Consiglio direttivo del Consorzio e non saranno tenuti al versamento di un nuovo contributo fisso di allacciamento.

I soci saranno ugualmente tenuti al versamento di un ulteriore diritto fisso di allacciamento per la costruzione e l'acquisto di nuovi fabbricati ad eccezione del caso di demolizione del preesistente fabbricato o di specifica dichiarazione di inagibilità dello stesso da parte degli organi competenti per legge, ma limitatamente al medesimo numero di unità abitative.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 13. Assemblea.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità dello Statuto, vincolano tutti i consorziati.

Avverso le deliberazioni contrarie alla legge e allo Statuto, ogni consorziato assente o dissenziente può ricorrere all'autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della delibera.

Art. 14 Poteri

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, determinandone gli eventuali compensi;
- b) emana le direttive generali per il funzionamento

del Consorzio e per il migliore raggiungimento dei suoi scopi;

c) discute ed approva i rendiconti o bilanci di ogni esercizio udita la relazione del Consiglio Direttivo e del Presidente;

d) discute ed approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

In caso di impedimento i consorziati possono farsi rappresentare da altro consorziato mediante delega scritta.

Nessun consorziato può avere più di cinque deleghe e nessuna delega può essere rilasciata a favore dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 15 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio, o quando questi lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere inoltre tempestivamente convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consorziati.

La convocazione è fatta tramite avviso da esporre presso la sede del Consorzio e da trasmettere, anche a mezzo di lettera semplice, a ciascun consorziato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.

La seconda convocazione non potrà essere fissata prima del giorno successivo a quello indicato per la prima.

Il Presidente dovrà tenere conto, nella redazione dell'ordine del giorno, anche di tutti gli argomenti proposti tempestivamente dai consorziati.

La sede dell'assemblea, in difetto di diversa indicazione, si intende la sede del Consorzio.

Art. 16 Validità

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione è necessario siano presenti o rappresentati la metà più uno dei consorziati.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 17 Funzionamento e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina di volta in volta un segretario che provvederà alla redazione dei verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed avranno carattere vincolante per tutti i consorziati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le nomine delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

L'Assemblea può stabilire eventuali compensi alle cariche sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in un verbale e questo in apposito libro che rimarrà a disposizione dei consorziati presso la sede del Consorzio.

Art. 18 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- sulla durata del Consorzio e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- sulla messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e dei loro poteri.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei consorziati, in seconda convocazione devono essere presenti o rappresentati almeno il dieci per cento dei consorziati.

Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento del Consorzio, in seconda convocazione, devono essere presenti o rappresentati almeno il trenta per cento dei consorziati e la deliberazione sarà sempre presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei

consorziati presenti o rappresentati.

Il verbale delle delibere che comportano modifiche al presente Statuto dovrà essere redatto da un Notaio, quando previsto dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Consiglio direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea e resterà in carica per due anni.

Potranno essere nominati quali consiglieri anche non consorziati purché parenti di questi sino al terzo grado e affini fino al secondo, sempre che siano residenti nel territorio di competenza del Consorzio.

In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un sostituto in attesa della elezione del nuovo membro da parte della successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti, che potranno sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'assemblea una rosa di nominativi tra i quali nominare i consiglieri da eleggere.

Art. 20 Poteri e doveri del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo amministrativo del Consorzio; esso provvede alla formazione della volontà di questo ed assume ogni determinazione circa l'attività del Consorzio stesso essendo investito di tutti i poteri, anche per la gestione straordinaria.

Il Consiglio delibera quindi circa tutti gli atti ed i comportamenti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile, in particolare per quanto qui indicato in via esplicativa e non limitativa, e così in merito:

- a) alla proposta di rendiconto o bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) alla proposta dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) alle proposte di ogni modifica al presente atto, che si renda necessaria od opportuna, da sottoporre

all'assemblea per la conseguente delibera;

d) alla proposta di scioglimento del Consorzio e ad ogni decisione in merito da proporre all'assemblea per la conseguente delibera;

e) all'assunzione di dipendenti e collaboratori, determinando il loro compenso e tutte le norme e le modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

f) al recesso, all'esclusione dei consorziati ed all'ammissione di nuovi soci.

g) alla stipula di idonee polizze assicurative anche per responsabilità civile ed altre coperture necessarie od opportune allo svolgimento dell'attività del Consorzio;

h) alla richiesta e relativa accettazione di fideiussioni, cauzioni, garanzie, avalli, impegni e crediti da parte di istituti di credito, imprese assicurative e terzi;

i) all'eventuale conferimento di procure speciali;

j) alle reintegrazioni ed agli incrementi del fondo consortile che si rendessero necessari, ovvero alla determinazione dell'importo dei contributi da versarsi da parte dei consorziati, sia al momento della loro adesione che successivamente a copertura dei costi di gestione ogni qualvolta lo ritenga necessario;

k) alla determinazione delle tariffe applicabili per i servizi erogati;

l) alla richiesta di depositi cauzionali per i fruitori non soci dei servizi erogati dal consorzio;

m) alla sospensione dell'erogazione dei servizi in caso di gravi e reiterate inadempienze, da parte dei soci e degli utenti in genere, relativamente agli obblighi, a qualsiasi titolo assunti, nei confronti del Consorzio.

n) alle anticipazioni finanziarie e di pagamento, ad operazioni presso banche, istituti di credito ed ogni altro ufficio pubblico e privato strettamente connesse all'oggetto sociale nonché ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto consortile;

o) al conferimento di deleghe operative e di rappresentanza ai suoi componenti o membri del Consorzio determinandone gli eventuali compensi;

p) vigila per l'esatto adempimento delle

obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;

q) provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;

r) adempie a tutte le altre funzioni che il presente contratto non attribuisce all'assemblea dei consorziati.

Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari di importo superiore ad Euro centocinquantamila//00 (E. 150.000,00=) il Consiglio Direttivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea ordinaria dei soci potrà inoltre procedere in ogni tempo all'adeguamento in più o in meno dell'importo sopra indicato.

Art. 21 Convocazione e costituzione del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo, su convocazione del Presidente, ogni mese ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere comunicata a mezzo fax o telegramma o e-mail da inoltrarsi ai componenti effettivi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza, l'avviso della convocazione può essere inviato anche tre giorni prima della data della riunione.

Se la convocazione è richiesta da almeno due consiglieri, proponenti l'ordine del giorno, il Presidente o, in difetto, un Vice Presidente, deve provvedere senza indugio perché la riunione abbia luogo entro otto giorni dalla ricezione della richiesta.

Non possono essere eccepiti difetti di convocazione quando siano presenti all'adunanza tutti i componenti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza dei

presenti.

In caso di parità dei voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni validamente assunte dal Consiglio Direttivo vincolano tutti i consorziati, e devono essere verbalizzate su apposito libro a cura del Presidente e di un segretario da lui scelto, conservato presso la sede della società a disposizione dei soci.

Il Consiglio direttivo, quando lo riterrà necessario o importante, comunicherà tempestivamente agli associati i contenuti delle deliberazioni prese.

Art. 22 Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Restano comunque attribuiti al Presidente tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed in particolare a titolo esemplificativo:

- a) firmare la corrispondenza;
- b) firmare i contratti con gli utenti e con i fornitori e tutti gli altri contratti in genere;
- c) esigere importi a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio, sia da privati che da Enti Pubblici, rilasciando le apposite quietanze;
- d) aprire conti correnti presso istituti di credito;
- e) incassare, girare assegni bancari, vaglia postali, cambiari, ed ogni altro titolo di credito o similare;
- f) effettuare depositi o cauzioni in denaro o in titoli, svincolarli e riscuoterli;
- g) effettuare prelievi da banche, accettare o girare tratte e cambiali;
- h) nominare avvocati e procuratori in giudizi ordinari, esecutivi e tributari o arbitrali, eleggendo domicili;
- i) verificare lo stato di cassa del Consorzio, la tenuta dei relativi conti e l'andamento dell'ufficio in genere;
- j) adottare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, disposizioni interinali di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta;
- k) esercitare tutte le altre attribuzioni

conferitegli dagli organi del Consorzio;
1) in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci un Vice Presidente.

TITOLO V

RENDICONTO ANNUALE

Art. 23. Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio della gestione dell'anno precedente e alla compilazione di una relazione a commento dello stesso.

I documenti giustificativi delle spese devono essere tenuti presso la sede del Consorzio a disposizione dei consorziati che volessero prenderne visione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.24. Scioglimento - Liquidatori.

Il Consorzio può essere sciolto:

- a) per il decorso del tempo stabilito della sua durata;
- b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto;
- c) per delibera dell'Assemblea.

Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la retribuzione.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo con le seguenti modalità:

- a) restituzione ai consorziati delle quote di adesione versate e dell'eventuale sovrapprezzo versato;
- b) con l'eventuale eccedenza realizzare o contribuire alla realizzazione di un'opera a

beneficio della collettività della frazione di S. Bartolomeo.

In quest'ultimo caso i liquidatori faranno delle proposte all'assemblea dei soci che delibererà sull'opera da realizzare o da finanziare con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art.25. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e uno o più dei consorziati o fra i consorziati in relazione all'interpretazione del presente atto saranno devolute alla decisione di un Arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

La decisione dell'Arbitro sarà insindacabile.

Resta sempre salvo il diritto del Consorzio di agire giudizialmente per ottenere il pagamento di quanto dovutogli dai consorziati per la fornitura dei servizi resi, il pagamento delle quote ed i contributi consortili ordinari e straordinari.

Art.26. Rinvio

Per quanto non specificato dal presente Statuto si intendono applicate le norme del vigente Codice Civile e della legge speciale in materia e, in difetto di norme particolari, i criteri desumibili dalla giurisprudenza o dalla prassi.

F.to Paolo Mazza

F.to Elena Covri Notaio